

TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all' udienza del 16/5/2023 nella causa civile iscritta sotto il numero 13428 R.G. dell'anno 2022, e vertente

tra

MATTEUCCI MASSIMILIANO , COSSIDENTE GIULIANO

(avv.ti S. Aloisio , R. Papaluca)

Ricorrenti

e

SECURITY SERVICE SRL

(avv.to P. Salvatori)

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato telematicamente e ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe premettevano : avevano prestato , ognuno con diverso anno di assunzione – comunque antecedente alla data dell'1/3/2016 e fino al 31/3/2021 il Matteucci e fino al 31/5/2021 , attività lavorativa alle dipendenze della Security Service S.r.l. esercente attività di vigilanza privata, con mansioni di Guardia Particolare Giurata ed inquadramento al 4° livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata , applicato dall'azienda, unitamente alla contrattazione integrativa territoriale di categoria.; era stato applicato, prevalentemente, a mansioni di piantonamento, pattugliamento e servizi vari da svolgersi in Roma presso i committenti di volta in volta indicati dalla società convenuta con orario di lavoro a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali, distribuito in turni alternati secondo le modalità segnatamente indicate in ricorso , e svolgendo il lavoro straordinario richiesto dalla società; a fronte delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro osservato avevano percepito compensi- indicati nei prospetti paga in atti - inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL, applicato unitamente alla contrattazione integrativa; lamentavano relativamente alla c.d. voce "Elemento Copertura Economica" prevista dall'art. 109 del CCNL di settore che la società convenuta nel periodo 1/6/2021 – 31/3/2021 aveva erogato il suddetto emolumento ex art 109 CCNL quale indennità separata ed assoluta anziché quale elemento della paga base conglobata, come tale incidente su tutti gli istituti contrattuali accessori e differiti a titolo esemplificativo, festività (art. 89 CCNL),straordinario, festivo e domenicale e relative maggiorazioni (art. 116), indennità di malattia (art. 124), mensilità aggiuntive (art. 117), banca ore (artt. 81 e 82), ferie (artt. 86 e 87), permessi e TFR.

Argomentato diffusamente in diritto concludevano chiedendo che il Tribunale adito in funzione di G.L. volesse : *“ Accertare e dichiarare - che i ricorrenti avevano svolto attività di lavoro subordinato, ininterrottamente e continuativamente, alle dipendenze della Security Service S.r.l.,ognuno con diverso anno di assunzione comunque antecedente alla data del 1.6.2001 e sino a tutto il 31/3/2021 per Matteucci e sino a tutto il 31/5/2021 per Cossidente con mansioni corrispondenti al 4° livello del Ruolo del Personale Tecnico Operativo del CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, applicato di fatto dall'azienda e comunque applicabile ai fini della determinazione equa e sufficiente, unitamente alla contrattazione territoriale di categoria, ovvero a quel livello maggiore o minore ritenuto di giustizia; - che il ricorrente ha prestato la sua attività nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e comunque insufficienti rispetto alla*



quantità ed alla qualità delle mansioni svolte, per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 C.p.c., - a corrispondere A) quanto al sig. Matteucci Massimiliano le somme maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive pari ad un importo complessivo di € 762,85 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della Fisascat- Cisl allegati al ricorso ovvero al pagamento della somma maggiore o minore di giustizia .. B) quanto al Sig Cossidente Giuliano le somme maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive pari ad un importo complessivo di € 518,89 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della Fisascat- Cisl allegati al ricorso ovvero al pagamento della somma maggiore o minore di giustizia ..“ oltre accessori dalla maturazione al saldo e con vittoria di spese da distrarsi.

La società convenuta si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare la Security Service srl deduceva che in assenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione, in mancanza di una previsione espressa di legge o di contratto collettivo un determinato emolumento non poteva ritenersi incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi; in nessuna parte gli artt. 105 e 106 includono la copertura economica nella retribuzione normale e nel salario; che l'art. 106 indica molteplici emolumenti come inglobati nel salario ma, pur citando l'art. 109, non include tra questi la copertura economica, istituto diverso dall'indennità di vacanza contrattuale. Pertanto sosteneva che la copertura economica non costituisse il corrispettivo della ordinaria prestazione lavorativa ma dovesse ritenersi quale retribuzione facoltativa e provvisoria avente funzione indennitaria in quanto diretta a ristorare i lavoratori per l'eccessivo protrarsi delle trattative di rinnovo del CCNL. Concludeva come sopra riportato.

Autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza. L'art. 109 del CCNL di settore per dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari "Copertura economica" prevede che: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, e per garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi". L'art. 105 del medesimo CCNL stabilisce che: "Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: - paga base tabellare conglobata di cui al successivo art. 24; - eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 25". Il successivo art. 106, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che: "Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (...)". L'art. 142 che, con rubrica "Una tantum" prevede che "le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (...) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (...)".

Così ricostruito il quadro normativo contrattuale, il ricorso merita accoglimento condividendosi quanto statuito dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma con le sentenze nn. 4813/2021,



7623/2021 , 9023/2021 , 8652/2022 ; in tale ultima sentenza , sulla scia dell'interpretazione offerta dalle altre sentenza citate e versate in atti è stato correttamente osservato: “ *deve ritenersi che l'AFAC abbia natura retributiva e debba includersi fra gli elementi della normale retribuzione /salario unico, sia perché le norme collettive ne prevedono espressamente la corresponsione in misura variabile (“da riparametrarsi”) in funzione dei diversi livelli di inquadramento “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali” sia perché la disciplina collettiva dispone ulteriormente che gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi (art. 109 CCNL parte generale, art. 24 Sezione Servizi Fiduciari). A ciò deve aggiungersi poi che è specificatamente previsto che l'erogazione della predetta voce stipendiale decorra dall'01.3.2016, ovvero dopo la normale scadenza del CCNL (31.12.2015) e ciò dichiaratamente “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo” e di “garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali”; sicché deve concludersi che l'AFAC tenga anche luogo dell'istituto conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, del pari normalmente corrisposta in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi; istituto, questo, ai sensi dell'art 106 del CCNL, espressamente ricompreso nel salario unico nazionale a sua volta facente parte della “normale retribuzione” di cui agli artt. 105 CCNL e 24 Servizi Fiduciari. Avvalora ulteriormente l'inclusione dell'AFAC fra i componenti della retribuzione “normale” con conseguente incidenza della stessa nel computo di tutti gli elementi retributivi, la previsione, a contrario dell'art 142 del CCNL, applicabile anche ai Servizi Fiduciari in virtù dell'espresso rinvio di cui all'art 33 della sezione speciale Servizi Fiduciari, con rubrica “Una tantum”, il quale dispone che: “Le parti, nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto ...congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. ...omissis... Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, vi compreso il trattamento di fine rapporto (...).” Risulta così di tutta evidenza non solo che, laddove le parti abbiano voluto escludere un emolumento, quale appunto l'Una tantum, dalla normale retribuzione e dal salario unico nazionale, costituenti la base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo, hanno espressamente dichiarato tale intento (del tutto difformemente da quanto previsto dalla disciplina collettiva dell'AFAC), ma anche che il richiamo dell'art. 106 CCNL dell'indennità di vacanza contrattuale, da ricomprendersi nel salario unico nazionale, non possa che riferirsi proprio all'AFAC di cui agli artt. 109 CCNL e 24 sezione speciale Servizi Fiduciari. In conclusione, l'AFAC di cui agli artt. 109 parte generale e 24 parte speciale, siccome avente natura retributiva e di indennità di vacanza contrattuale, deve includersi nel salario unico di cui agli artt. 106 parte generale e 24 parte speciale e pertanto nella retribuzione normale di cui agli artt.li 105 e 23 che comprendono detto salario unico e, come tale, deve includersi nella determinazione del quantum di ogni istituto in cui sia richiamata quale base di calcolo la “retribuzione normale”*”

Deve infine precisarsi che i ricorrenti hanno formulato solo domande di differenze retributive imputabili alla resistente in quanto derivanti dall'erroneo inquadramento della voce per cui è causa sulla base degli emolumenti come riconosciuti in busta paga (e per i permessi ex lege 104 per come autorizzati dall'Inps) , senza formulare nel presente giudizio (cfr conclusioni) alcuna domanda di regolarizzazione contributiva . In ragione della sussistenza di precedenti di merito difformi si compensano tra le parti per metà le spese di lite e si pone l'altra metà a carico della parte convenuta, liquidata, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, come da dispositivo in calce, con distrazione in favore dei procuratori antistatari

P.Q.M

1) condanna la società convenuta al pagamento per il periodo 1/3/2016 – 31/3/2021 in favore del ricorrente Matteucci Massimiliano la somma di € 762, 85 e per il periodo dall'1/3/2016 –



31/5/2021 a favore del ricorrente Cossidente Giuliano la somma di € 518,89 , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
2) compensa tra le parti per metà le spese di lite e pone l'altra metà a carico della società convenuta che liquida in favore dei procuratori antistatari dei ricorrenti in € 900,00 oltre accessori di legge .

Roma, 16/5/2023

IL GIUDICE
Dott.ssa E. Capaccioli

